

### RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMPOSTA DAI SENATORI

TRABUCCHI, *presidente*; BERMANI e GIANQUINTO, *vice presidenti*; BERNARDINETTI, MORLINO e D'ANGELOSANTE, *segretari*; ANDERLINI, BUZIO, CAGNASSO, CORRIAS Alfredo, DINDO, FABIANI, MARIS, NENCIONI, PALUMBO, PECORARO, PREZIOSI, RICCI, SCHIAVONE, TORELLI, TROPEANO

(*Relatore* SCHIAVONE)

SULLA

### ELEZIONE CONTESTATA NELLA REGIONE DELLA SICILIA

(GRAZIANO VERZOTTO)

Comunicata alla Presidenza il 15 ottobre 1970

#### SOMMARIO

1. LA PROCLAMAZIONE DEL SENATORE GRAZIANO VERZOTTO E I RECLAMI PRESENTATI AVVERSO LA SUA ELEZIONE. —
2. I CONTROLLI EFFETTUATI DALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI. —
3. LA CONTESTAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SENATORE VERZOTTO E LA DISCUSSIONE IN SEDUTA PUBBLICA. —
4. LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA IN CAMERA DI CONSIGLIO. —
5. I MOTIVI A SOSTEGNO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA. —
6. LE DIMISSIONI DEL SENATORE VERZOTTO DAL MANDATO PARLAMENTARE. —
7. LE CONCLUSIONI DELLA GIUNTA.

#### 1. - La proclamazione del senatore Graziano Verzotto e i reclami presentati avverso la sua elezione.

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito delle elezioni senatoriali del 19 maggio 1968, fu proclamato senatore, nella Regione della Sici-

lia, per il Gruppo Andò (Democrazia Cristiana), il candidato del Collegio di Noto, Graziano Verzotto, con la cifra individuale di 32,954. Il senatore Verzotto risultò ultimo dei candidati eletti del proprio Gruppo.

Avverso la proclamazione a senatore del candidato Verzotto furono presentati al Senato, nei prescritti termini di legge, i seguenti reclami:

a) il professor Alfio Di Grazia — secondo dei candidati non eletti del Gruppo Andò (Democrazia cristiana) — chiedeva che la Giunta delle elezioni del Senato procedesse alla revisione delle schede dichiarate nulle nel Collegio senatoriale di Catania I (dove il professor Di Grazia era stato candidato), adducendo che molte schede erano state erroneamente dichiarate nulle dagli Uffici elettorali di sezione;

b) lo stesso professor Di Grazia chiedeva inoltre che fosse pronunciata la ineleggibilità del senatore Graziano Verzotto, in relazione alla carica, da questo rivestita al momento della elezione, di Presidente dell'Ente minerario siciliano. Secondo il ricorrente, il senatore Verzotto si sarebbe trovato nella situazione di ineleggibilità prevista dall'articolo 10, n. 2, del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361 (applicabile anche per l'elezione del Senato in virtù dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64), a norma del quale non sono eleggibili: « i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato »;

c) il professor Camillo Giardina, primo dei candidati non eletti dello stesso Gruppo Andò (Democrazia cristiana), chiedeva alla Giunta delle elezioni del Senato la revisione di tutte le schede dichiarate nulle nel Collegio di Termini Imerese-Cefalù, dove lo stesso professor Giardina si era presentato candidato. Chiedeva altresì che fossero adottate, una volta compiuti i necessari accertamenti, « le conseguenziali determinazioni in ordine alle surroghe ».

Risulta da quanto sopra che i ricorsi presentati avverso l'elezione del senatore Graziano Verzotto si basavano su due diversi motivi, e precisamente:

1) asserito illegittimo annullamento di voti che, secondo i ricorrenti, avrebbero dovuto essere considerati validi e attribuiti ai medesimi;

2) asserita ineleggibilità del senatore Verzotto in relazione alla carica, da lui rivestita al momento della elezione, di Presidente dell'Ente minerario siciliano.

## 2. - I controlli effettuati dalla Giunta delle elezioni.

Per quanto attiene al primo motivo dei ricorsi, la Giunta delle elezioni, nella seduta

dell'11 dicembre 1968, decise che fossero rivedute le schede nulle e bianche, i voti nulli e i voti contestati (assegnati e non assegnati) dei Collegi di Catania I (Di Grazia), Termini Imerese-Cefalù (Giardina) e Noto (Verzotto).

Nella seduta del 24 luglio 1969, la Giunta delle elezioni prese atto che il riesame delle schede nulle, bianche, eccetera, dei suddetti Collegi aveva permesso un certo recupero di voti, di differente entità, a favore dei ricorrenti Di Grazia e Giardina, ma che tale recupero era insufficiente a provocare variazioni nella graduatoria stabilita in sede di proclamazione nei riguardi del senatore Verzotto e dei candidati non eletti Giardina e Di Grazia. In considerazione di ciò, la Giunta respinse il reclamo Giardina e il reclamo Di Grazia in ordine al motivo della richiesta revisione delle schede.

Pertanto, a seguito di tale pronuncia della Giunta delle elezioni, tale motivo dei ricorsi non era più suscettibile di venire ulteriormente in discussione.

## 3. - La contestazione dell'elezione del senatore Verzotto e la discussione in seduta pubblica.

Rimaneva invece aperta la questione, sollevata dal ricorrente Di Grazia, dell'asserita ineleggibilità del senatore Verzotto, in relazione alla carica, da questo rivestita al momento dell'elezione, di Presidente dell'Ente minerario siciliano.

Le argomentazioni contenute nel ricorso venivano ribadite dal professor Di Grazia in una memoria presentata alla Giunta delle elezioni il 18 luglio 1969.

Per incarico del Presidente della Giunta, copie dei ricorsi e della memoria aggiunta presentata dal ricorrente Di Grazia furono distribuite a tutti i membri della Giunta.

La Giunta delle elezioni — nelle sedute del 24 e 29 luglio 1969 — discusse a lungo in ordine alla questione se la carica di Presidente dell'Ente minerario siciliano rientrasse nella fattispecie prevista dal già citato articolo 10, n. 2, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Nella seduta del 29 luglio 1969 la Giunta, su proposta del senatore D'Angelosante, relatore per la Sicilia, dichiarò contestata la elezione del senatore Verzotto, sotto il profilo dell'ineleggibilità, in relazione alla carica, da lui ricoperta al momento delle elezioni, di Presidente dell'Ente minerario siciliano.

Il Presidente della Giunta stabilì, a norma dell'articolo 11 del Regolamento della Giunta stessa, che l'udienza per la discussione pubblica dell'elezione contestata del senatore Verzotto avesse luogo l'11 novembre 1969. Tale decisione del Presidente fu immediatamente comunicata al senatore Verzotto e al ricorrente Di Grazia, nonché ai rappresentanti delle parti, appena questi furono designati.

In data 8 ottobre 1969, il senatore Verzotto designava quali suoi rappresentanti, muniti di mandato speciale, l'avvocato professor Arturo Carlo Jemolo e l'avvocato professor Marcello Molè, i quali presentavano, nei termini regolamentari, alcune « deduzioni » nell'interesse del senatore Verzotto. Per incarico del Presidente, copia della memoria presentata dai rappresentanti del senatore Verzotto veniva distribuita a tutti i membri della Giunta.

In data 16 ottobre 1969, il ricorrente Di Grazia designava quale suo rappresentante, munito di mandato speciale, l'avvocato Filippo Ungaro.

L'11 novembre 1969, alle ore 20, la Giunta delle elezioni si riunì in seduta pubblica per la discussione dell'elezione contestata del senatore Verzotto.

In base alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 14 del Regolamento della Giunta delle elezioni, la discussione pubblica si aprì con una esposizione del senatore D'Angelosante, relatore per la Regione della Sicilia, il quale riassunse i fatti e le questioni senza esprimere alcun giudizio in merito.

Dopo l'esposizione del relatore, l'avvocato Filippo Ungaro, rappresentante del ricorrente Di Grazia, illustrò i motivi che, a suo avviso, avrebbero dovuto portare — ai sensi dell'articolo 10, n. 2, del testo unico 30 mar-

zo 1957, n. 361 — all'annullamento dell'elezione del senatore Verzotto, in relazione alla carica, da questo rivestita al momento dell'elezione, di Presidente dell'Ente minerario siciliano.

Prese quindi la parola l'avvocato professor Arturo Carlo Jemolo, rappresentante del resistente senatore Verzotto, il quale contestò che la carica di Presidente dell'Ente minerario siciliano desse luogo ad una delle ipotesi di ineleggibilità previste dal citato articolo 10, n. 2, del testo unico delle leggi elettorali e concluse chiedendo alla Giunta di proporre all'Assemblea la convalida del senatore Verzotto.

#### 4. - La deliberazione della Giunta in camera di consiglio.

Dopo l'udienza pubblica, la Giunta delle elezioni si riunì in camera di consiglio e adottò la seguente deliberazione, di cui il Presidente dette immediata lettura in seduta pubblica:

« La Giunta delle elezioni,

in sede di esame del ricorso proposto dal signor Alfio Di Grazia avverso l'elezione a senatore dell'onorevole Graziano Verzotto nella Regione della Sicilia, elezione dichiarata contestata dalla Giunta delle elezioni nella seduta del 29 luglio 1969;

esaminati gli atti e i documenti prodotti in questa sede nell'interesse del senatore Graziano Verzotto e del ricorrente;

letti gli articoli 66 della Costituzione; 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64; 10, n. 2 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; 15 del Regolamento del Senato della Repubblica; 11 e 14 del Regolamento della Giunta delle elezioni, in vigore ai sensi della deliberazione adottata dal Senato nella seduta del 5 giugno 1968;

#### DELIBERA

di proporre al Senato il rigetto del ricorso e conseguentemente la convalida dell'elezione del senatore Graziano Verzotto ».

La suddetta deliberazione fu diversa da quella proposta dal relatore, senatore D'Angelosante. Pertanto — ai sensi dell'articolo 10, quarto comma, del Regolamento della Giunta delle elezioni — il Presidente sostituì il senatore D'Angelosante con altro relatore scelto nella maggioranza favorevole alla deliberazione della Giunta: l'incarico di preparare la relazione per l'Assemblea fu così affidato al senatore Schiavone.

### 5. - I motivi a sostegno della deliberazione della Giunta.

Il relatore ritiene di poter così sintetizzare i motivi a sostegno della deliberazione adottata dalla Giunta.

Perchè sussistesse l'ineleggibilità del senatore Verzotto era necessario che ricorresse, *congiuntamente e simultaneamente*, tutte le condizioni richieste dall'articolo 10, n. 2, della legge elettorale politica, e cioè:

a) che l'Ente minerario siciliano (EMS) fosse una società o impresa volta al profitto di privati;

b) che tale impresa fosse sussidiata dallo Stato;

c) che tale sussidio avvenisse « con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi »;

d) che i suddetti sussidi non fossero concessi in forza di una legge generale dello Stato.

Bastava quindi che anche una sola delle predette condizioni non sussistesse nel caso concreto, perchè l'ineleggibilità del senatore Verzotto non potesse essere pronunciata.

Ciò premesso, è da osservare:

a) l'EMS non è un'impresa volta al profitto di privati. L'articolo 1 della legge regionale siciliana 11 gennaio 1963, n. 2, istitutiva dell'Ente, stabilisce testualmente che l'EMS è « dotato di personalità giuridica di diritto pubblico »: in quanto Ente di diritto pubblico, l'EMS persegue, istituzionalmente, fini di pubblico interesse (tassativamente indicati nella legge istitutiva e nello statuto) e non può quindi essere volto a profitto di privati.

È noto che — ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge regionale — l'Ente persegue i suoi scopi mediante società per azioni, alle quali conferisce i permessi e le concessioni conseguiti a norma della stessa legge e che la costituzione delle predette società può essere promossa anche dall'Ente; peraltro le suddette partecipazioni azionarie e la costituzione di società per azioni, lungi dall'essere rivolte ad un fine di lucro, hanno una funzione meramente strumentale per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;

b) l'EMS non è sussidiato dallo Stato, ma dalla Regione siciliana. Nè potrebbe sostenersi che l'EMS è sovvenzionato indirettamente dallo Stato tramite il Fondo che lo Stato versa alla Regione siciliana, a titolo di solidarietà nazionale. È da ritenere infatti che la somma versata, al predetto titolo, dallo Stato alla Regione cessa di essere statale quando essa è erogata dallo Stato alla Regione senza che sussista l'obbligo giuridico della Regione di destinarla ad enti predeterminati.

In altre parole, una somma cessa di essere statale allorchè essa, versata a qualunque titolo dallo Stato ad una Regione, entra nella disponibilità di quest'ultima, la quale può utilizzarla come meglio crede, purchè entro i limiti statutari.

Risulta, da quanto esposto, che l'EMS non è un'impresa volta a profitto di privati nè è sussidiata dallo Stato. Poichè — come si è visto — tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, n. 2, del Testo unico 30 marzo 1957, n. 361, debbono ricorrere, simultaneamente e congiuntamente, affinché sussista l'ineleggibilità prevista dall'articolo stesso, ne deriva che, mancando nel caso in esame alcune delle condizioni richieste dalla norma in questione, la Giunta delle elezioni non poteva che deliberare nel senso di proporre al Senato la convalida dell'elezione del senatore Verzotto.

### 6. - Le dimissioni del senatore Verzotto dal mandato parlamentare

Il relatore stava approntando la relazione scritta per l'Assemblea — ai sensi dell'ar-

articolo 14, ultimo comma, del Regolamento della Giunta delle elezioni — allorchè il 10 dicembre 1969 il senatore Verzotto inviava una lettera di dimissioni al Presidente del Senato. Le dimissioni del senatore Verzotto venivano annunziate al Senato nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1969 e, come è noto, nella stessa seduta il Senato prendeva atto di tali dimissioni.

#### **7. - Le conclusioni della Giunta.**

A seguito delle avvenute dimissioni del senatore Verzotto è venuta meno, ovviamente, la materia del contendere e pertanto

l'Assemblea non è più chiamata a deliberare al riguardo. Ciò nonostante, la Giunta delle elezioni ha ritenuto opportuno presentare questa relazione, affinchè rimanesse documentata, negli atti del Senato, l'attività svolta dalla Giunta a seguito dei reclami presentati avverso l'elezione del senatore Verzotto e venissero altresì documentati i motivi che sostengono la decisione adottata dalla Giunta stessa in camera di consiglio, a conclusione del procedimento di contestazione instaurato avverso la elezione del predetto senatore.

SCHIAVONE, *relatore.*